

ART. 29.

Nell'ultimo comma dell'articolo 73, le parole « nel numero quadruplo » sono sostituite con le seguenti: « in numero uguale ad otto volte ».

(È approvato).

ART. 30.

Nel 2° comma e nella lettera a) del 3° comma dell'articolo 74 sono soppresse le parole « di idoneità » dopo la parola « esami ».

(È approvato).

ART. 31.

Nell'articolo 90:

1°) Dopo l'ultimo comma della lettera a), è aggiunto il comma seguente:

« I capi di 1ª classe che raggiungono l'età di 52 anni possono, in seguito a loro domanda, essere mantenuti in servizio, previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 56, fino al compimento del 56° anno di età, purchè conservino l'idoneità fisica e negli esami da essi sostenuti per la nomina a sottotenente del C. R. E. M. abbiano conseguita l'idoneità. Durante il periodo in cui sono mantenuti in servizio, essi non possono più essere scrutinati per la nomina ad ufficiale e, giusta il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 4, assumono la denominazione di capi di 1ª classe trattenuti ».

2°) La lettera b) è abrogata e sostituita dalla seguente:

« b) Per infermità. Sono dispensati dal servizio per infermità i sottufficiali di carriera e di leva, in seguito ad inabilità permanente al servizio militare incondizionato. Per i capi di 1ª, 2ª e 3ª classe con almeno 12 anni di servizio, tale inabilità, nei casi di infermità temporanea, deve essere pronunciata soltanto dopo la scadenza del termine massimo di aspettativa ».

(È approvato).

ART. 32.

Nell'articolo 92, i numeri 2° e 3° relativi alla rimozione sono sostituiti dai seguenti:

« 2°) a qualunque pena prevista dal Codice penale comune nel Libro II, Titolo I — Capo I (esclusi gli articoli 273 e 274) — Capo II — Capo IV — Capo V (articoli da 301 a 307); Titolo II — Capo I (articoli 314, 315, 316 e 334) — Capo II (articoli 349 e 351); Titolo III — Capo I (articoli 368 e da 371 a 377); Ti-

tole V (articoli da 416 a 419); Titolo VI — Capo I — Capo II (articoli 438, 439, 440, 442, 445, 446 e 447); Titolo VII — Capo I — Capo II (articoli da 467 a 471) — Capo III (esclusi gli articoli 480, 481 e 484); — Titolo IX — Capo I (articoli 519, 520 e 521) — Capo II (articoli da 530 a 537); Titolo XI — Capo II (articolo 564); Titolo XIII — Capo I (articoli 624, 625, e da 628 a 634) — Capo II (articoli 640, 645, 646 e 648; nonchè per i delitti preveduti dagli articoli 860 e 861 capoversi secondo e successivi del Codice di commercio); 3°) per qualsiasi delitto ad una pena restrittiva della libertà personale di qualsiasi durata, quando siavi congiunta come pena accessoria l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, ovvero siavi aggiunta, per sanzione di legge o per disposizione del giudice, la sottoposizione del condannato alla libertà vigilata ».

SIRIANNI, *Ministro della marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRIANNI, *Ministro della marina*. Onorevole Presidente, all'articolo 32, dopo i numeri 646 e 648, per errore tipografico, è stato posto un punto e virgola che occorre togliere.

PRESIDENTE. Sta bene. Con questa correzione, pongo a partito l'art. 32.

(È approvato)

ART. 33.

La prima parte del 1° comma dell'articolo 96 è così modificata:

« I sottufficiali possono, dopo aver ultimato 12 anni di ferma e fino a tutto il 14° anno di servizio, purchè non congedati da più di due anni, presentare domanda per uno dei seguenti impieghi civili di Stato: ».

(È approvato).

ART. 34.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 100.

(È approvato).

ART. 35.

Dopo l'articolo 100 è aggiunto il seguente:

« Art. 100-bis. — *Prima formazione della categoria specialisti direzione tiro (S. D. T.)*.

La categoria specialisti di tiro (S. D. T.), sarà costituita con ruoli distinti ed autonomi come segue.